Riciclaggio online, vale il luogo di impiego

Cassazione

Conta la sede in cui il denaro è trasferito e non quella dalla quale si opera da remoto

Patrizia Maciocchi

Per il riciclaggio come per l'autoriciclaggio il giudice competente è quello del luogo in cui avviene l'impiego del

denaro. Dunque quello in cui sitrova la banca in cui l'agente ha aperto il conto corrente sul quale, operando da remoto, ha trasferito nel circuito finanziario il capitale che ha acquisito illecitamente. La Cassazione (sentenza 68623) risolve il conflitto di competenza sollevato dai Gip di Bergamo e di Brescia. Il giudice bresciano consideravail reato di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) commesso nel circondario di Bergamo, sede del l'ufficio dal quale l'indagata su indicazione di un terzo che gli aveva consegnato le chiavi di accesso

ai conti di società intestate a compiacenti prestanome - aveva effettuato le operazioni illecite.

Ma la Suprema corte disattende la tesi secondo la quale la competenza sarebbe radicata nel luogo in cui materialmente l'indagata aveva agito. I giudici di legittimità chiariscono infatti, che nel riciclaggio, al pari di quanto avviene per l'autoriciclaggio (articolo 648-ter 1), commessi con una disposizione di denaro di provenienza illecita con bonifico effettuato tramite home banking la giurisdizione è del giudice del luogo di impiego di tale denaro, quello in cui si trova l'istituto bancario in cui l'agente ha aperto il conto, sul quale ha trasferito on line il denaro. Un criterio che consente di non anticipare eccessivamente il momento di consumazione di un reato, la cui offensività è legata all'esecuzione dell'ordine di bonifico e non alla sua formulazione. L'esecuzione potrebbe, infatti, non andare a buon fine, come accade ad esempio nel caso di un cattivo funzionamento del sistema informatico o per mancanza di fondi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA